COMMISSIONE VIII

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO 1993

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIUSEPPE CERUTTI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **RENZO LUSETTI**

INDICE

PAG.

Testo unificato delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397) 797

Cerutti Giuseppe, *Presidente* 797, 798, 799

Lusetti Renzo, *Presidente* 799, 801, 803

Angelini Piero Mario (gruppo DC) 800

Calzolaio Valerio (gruppo PDS) 799, 800, 802

Cutrera Achille, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 797, 798, 799 800, 802, 803

Filippini Rosa (gruppo PSI) 799

Galli Giancarlo (gruppo DC), *Relatore* 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803

Mantovani Ramon (gruppo rifondazione comunista) 799

Ronchi Edoardo (gruppo dei verdi) 800, 801, 802

Allegati:

Allegato 1: articoli 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del testo unificato 805

Allegato 2: emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati agli articoli 14, 16,17, 18, 19, 20, 21 del testo unificato 811

La seduta comincia alle 10,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Galli ed altri; Ferrarini: Disposizioni in materia di risorse idriche (512-1397).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione in sede redigente del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Galli ed altri; Ferrarini: « Disposizioni in materia di risorse idriche ».

Passiamo all'esame dell'articolo 14 e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Mantovani Ramon 14.1 e parere contrario sull'emendamento Mantovani Ramon 14.2.

Invito il Governo a riformulare l'emendamento 14.3 trasformandolo in emendamento interamente soppressivo del comma 2 dell'articolo, dal momento che già nell'articolo 13 è previsto il fondo per il finanziamento del risparmio idrico. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mantovani Ramon 14.4 e raccomando alla Commissione l'approvazione degli emendamenti 14.5 e 14.6 che ho presentato.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore ed accetto di riformulare l'emendamento 14.3 del Governo nel senso indicato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mantovani Ramon 14.1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mantovani Ramon 14.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14.3 del Governo, riformulato nel senso di renderlo interamente soppressivo del comma 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Mantovani Ramon 14.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 14.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 14.6 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 15 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ed articolo aggiuntivo ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Mantovani Ramon 16.1 e parere favorevole sugli emendamenti 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7 del Governo, nonché sull'articolo

aggiuntivo 16.01 del Governo. L'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche è stata concordata in questa sede con il Governo; dobbiamo però tenere presente che la Commissione bilancio, nel suo parere favorevole, ha posto come condizione la soppressione dell'intero articolo 16. Inoltre, si è fatto rilevare che anche la nuova formulazione proposta dal Governo nell'articolo aggiuntivo 16.01 per l'Osservatorio dei servizi idrici non ha una copertura adeguata, anche perché il meccanismo per la copertura degli oneri previsto al comma 5 dello stesso non appare certo. Ritengo pertanto opportuno accantonare l'intero articolo 16 al fine di individuare una più idonea copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Dunque, il relatore propone di accantonare l'articolo 16.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Mantovani 16.1 e parere favorevole sugli emendamenti del Governo 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

Esprimo, inoltre, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16.01 presentato dal Governo. Rimangono comunque da esaminare, da un punto di vista generale, le osservazioni relative al finanziamento dell'Autorità e dell'Osservatorio.

PRESIDENTE. Dobbiamo tener conto del parere espresso dalla Commissione bilancio.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. La copertura indicata nell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 16.01 appare infatti inadeguata, tuttavia rimane aperta la possibilità che il Governo o la Commissione riformulino tale comma, indicando una copertura corrispondente alle necessità. Non possiamo d'altronde dimenticare che il parere della Commissione bilancio è vincolante.

Ho partecipato alla seduta della Commissione bilancio in cui si è discusso il parere ed in quella sede si è fatto presente che spetta al Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito delle proprie competenze, assicurare la copertura.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Senz'altro.

Il Governo auspica che si faccia ogni sforzo affinché vengano approvati tanto l'articolo 16 quanto l'articolo aggiuntivo 16.01, in quanto considera importantissima la costituzione dell'Osservatorio. Chiederei quindi che venisse mantenuto l'attuale testo, assicurando che il Ministero farà di tutto per individuare una diversa copertura, ottemperando così alle osservazioni della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Propongo allora di accantonare gli articoli 16 e 16-*bis*, in attesa che venga indicata una copertura adeguata.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Aderisco senz'altro alla proposta di accantonamento, tuttavia desidero chiarire fin d'ora che le disposizioni di cui agli articoli 16 e 16-*bis* sono considerate dal Ministero dei lavori pubblici essenziali ai fini della valutazione complessiva del provvedimento in esame. Si tratta, ripeto, di un elemento decisivo per quanto riguarda la posizione che assumerà il Governo. È intenzione del Ministero, infatti, porre l'Osservatorio al servizio dei consumatori che, in caso contrario, non avrebbero punti di riferimento di sorta, né in sede locale né centrale.

PRESIDENTE. Credo che il rappresentante del Governo abbia espresso una posizione condivisa da tutta la Commissione, pertanto lo sollecito ad adoperarsi affinché il Ministero individui al più presto una copertura finanziaria adeguata, proprio allo scopo di assicurare l'approvazione dei due articoli 16 e 16-*bis*. Propongo, pertanto, di accantonare l'esame di tali articoli.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. In considerazione delle osservazioni formulate dalla Commissione finanze, invito l'onorevole Mantovani a ritirare l'emendamento 17.1.

Invito inoltre il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 17.2, in quanto il suo contenuto risulta assorbito dall'emendamento Calzolaio 17.3, che appare più completo, sul quale esprimo parere favorevole.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Calzolaio 17.8, nonché sugli emendamenti 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 presentati dal Governo.

RAMON MANTOVANI. Aderendo all'invito del relatore, ritiro l'emendamento 17.1 da me presentato.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con i pareri espressi dal relatore e ritiro l'emendamento del Governo 17.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calzolaio 17.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.4 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 17.5 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento 17.6.

ROSA FILIPPINI. Invito il Governo a ritirare tale emendamento, perché, se posso capire che un'evidenza sulla *Gazzetta Ufficiale* sia di limitato interesse, ritengo che la pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale sia importante per quei cittadini che sono interessati alle opere pubbliche o che partecipano alla vita della loro comunità. Non capisco, dunque, perché si debba rinunciare ad uno strumento di partecipazione.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritiro gli emendamenti 17.6 e 17.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Calzolaio 17.8, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18 e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

VALERIO CALZOLAIO. Ritiro l'emendamento 18.1.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.2 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 18.2 del Governo, accettato dal relatore.

(È approvato).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RENZO LUSETTI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 19 e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Calzolaio 19.1, poiché ritengo che sia opportuno fare riferimento al testo che abbiamo approvato a suo tempo con grande sforzo. Tenuto conto del lungo dibattito, anche tormentato, che si è svolto in sede referente sulla materia, a mio avviso, può essere invece accolto l'emendamento

Rossi che propone di rendere vincolante il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

L'emendamento Calzolaio 19.3 rappresenta una specificazione alla normativa che a me appare pleonastica, in quanto l'Autorità di bacino opera sempre « nell'ambito delle attività di redazione del piano di bacino previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 »: è questo, infatti, il suo primo obiettivo. Su tale emendamento, comunque, mi rimetto alle valutazioni della Commissione.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione e del relatore sulla discussione che si è svolta in quest'aula quando il testo è stato esaminato in sede referente, ribadendo la posizione del Governo contraria al testo dell'emendamento 19.2. Considerare vincolante il parere dell'ente gestore dell'area protetta significa, in sostanza, sottrarre interi percorsi fluviali alla captazione di acque.

Trovo invece opportuna, a tutela degli interessi generali, la formulazione del primo comma dell'emendamento 19.1 in cui, anziché stabilire un vincolo negativo, si prevede che « L'autorità preposta alla gestione del parco o riserva deve essere preventivamente informata degli interventi di cui al precedente comma, e può dettare prescrizioni atte a ricondurre i prelievi nelle quantità idonee ad una piena compatibilità ambientale, nonché quelle necessarie per la migliore condizione dei lavori e per il ripristino ambientale ». Esprimo, pertanto, parere favorevole su tale prima parte dell'emendamento e, invece, parere negativo sulla seconda parte.

Esprimo, inoltre, parere negativo sull'emendamento 19.3, non perché, come ha osservato il relatore, lo consideri pleonastico, bensì – ed invito la Commissione a considerare tale aspetto – perché restringe l'intervento dell'autorità di bacino alla redazione del piano. Si può invece ipotizzare che tale autorità ponga in essere anche atti di direttiva precedenti alla formulazione del piano, che definiscano i caratteri delle acque, nelle situazioni di particolare urgenza ed importanza, considerato che, in base al comma 1 dell'articolo 19, l'autorità « definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere trattate ».

Invito quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 19.3 ed il relatore a valutare la posizione espressa dal Governo, in sede referente, in merito alla problematica di cui all'emendamento 19.2.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Sulla scorta delle valutazioni del sottosegretario Cutrera, ritengo che si potrebbe accantonare l'articolo 19, allo scopo di approfondire, in una sede informale, la problematica relativa alla disciplina delle acque nelle aree protette, anche ai fini di un corretto coordinamento con la legge n. 394 del 1991.

EDOARDO RONCHI. Sono d'accordo sul merito dell'emendamento 19.1, tuttavia mi chiedo se dobbiamo intervenire con nuove norme sulla regolamentazione dei parchi. Questo tipo di vincoli e di interventi, infatti, è già previsto nella legge sulle aree protette secondo determinate procedure, che attribuiscono competenze al Ministero dell'ambiente, all'ente parco, e così via. Mi domando quindi, ripeto, se l'introduzione di nuovi vincoli e regole non interferisca con l'attività di gestione dei parchi, che è già molto difficoltosa. Ribadisco comunque di condividere nel merito l'emendamento in questione.

VALERIO CALZOLAIO. Concordo con il suggerimento del relatore di incontrarci in sede informale per approfondire le tematiche dell'articolo 19, riformulando eventualmente l'emendamento 19.1. Il secondo periodo di tale emendamento, infatti, a mio parere conserva una sua utilità, in quanto, a differenza della prima parte, si riferisce alle captazioni di acque prive di regolare titolo: esso serve, pertanto, a completare il testo dell'articolo.

Sono d'accordo, quindi, sull'ipotesi di accantonare l'esame dell'articolo 19.

Per quanto riguarda l'emendamento 19.3, riterrei opportuno mantenere, nell'attività precedente alla redazione del piano, il collegamento tra la pianificazione di bacino e quella relativa alle aree protette, magari trovando un'altra formulazione. Era questo, infatti, l'intento dell'emendamento.

PIERO MARIO ANGELINI. Credo che, per una politica di pianificazione, ma anche di protezione della natura, l'aspetto che crea qualche problema sia rappresentato dal rapporto tra l'ente parco e l'autorità di bacino. Nell'attuale testo dell'articolo 19, infatti, all'ente parco spetterebbe soltanto presentare una proposta, che poi deve essere registrata dall'autorità di bacino: sarebbe quest'ultima, in sostanza, a decidere. Ritengo sia questo il punto che si discosta dalla legge sulle aree protette, in quanto all'interno di un'area protetta tutte le decisioni in merito alla salvaguardia spettano all'ente parco, anche quelle relative alle forme ed ai modi di captazione delle acque. Credo, quindi, che si debba tener conto delle osservazioni del relatore, cercando un compromesso sulle proposte in discussione.

PRESIDENTE. Accogliendo le sollecitazioni del relatore e dei colleghi, propongo di accantonare l'esame dell'articolo 19. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Mantovani 20.1. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.2. Per quanto riguarda l'emendamento Ronchi e Mattioli 20.3.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ronchi 20.3, che prevede una formulazione più opportuna rispetto a quella dell'emendamento 20.2 del Governo.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Mantovani Ramon 20.1 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunziato.

EDOARDO RONCHI. Invito il Governo a ritirare l'emendamento 20.2, poiché ritengo che sia preferibile approvare l'emendamento 20.3 che ho presentato. Sicuramente, non può essere mantenuto l'articolo 20 del testo in esame senza modificazioni, poiché esso non tiene conto del risultato del referendum sulle competenze in materia di controlli ambientali del Servizio sanitario nazionale; difatti, il Governo, giustamente, ha presentato l'emendamento 20.2. Tuttavia l'emendamento del Governo lascia spazio ad un dubbio interpretativo per il quale i controlli sugli scarichi potrebbero essere operati solo dai gestori del servizio idrico. È giusta l'innovazione per la quale essi devono controllare direttamente, per potere intervenire in tempo reale, ma ciò non significa che si debba abolire il controllo pubblico. Per tale ragione l'emendamento 20.3 prevede che restino ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni. In tal modo resta sia il controllo dei gestori del servizio idrico sia quello pubblico.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ritiro l'emendamento 20.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ronchi 20.3, accettato dal relatore.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 21 e agli emendamenti ad esso riferiti, che sono pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. L'articolo 21 è un altro snodo importante del provvedimento, sul quale si è raggiunta una mediazione che giudico positiva. Ho dunque presentato alcuni emendamenti che tendono a recepire gli orientamenti emersi nel corso della discussione: tuttavia, dato che la materia è complessa, prima di esprimere un parere formale sugli emendamenti, vorrei sapere se i colleghi condividono il contenuto degli emendamenti che ho presentato o se insistono sulle loro proposte.

VALERIO CALZOLAIO. L'articolo 21 ha creato molti conflitti e ritardi nel passato, suscitando anche pressioni ed aspettative non sempre trasparenti e lineari; è importante, quindi, che si arrivi ad una definizione chiara, semplice e facilmente interpretabile, per non lasciare spazio ad ambiguità. Dopo una lunga discussione, eravamo giunti a definire un percorso, di cui abbiamo definito in modo unitario una parte nell'articolo 4, lasciando due lettere che fanno riferimento a nuove opere ed agli impianti di quelle già esistenti.

Si tratta ora di capire in che modo vadano compiute determinate scelte, dopo aver definito le proprietà rispetto ai trasferimenti di acqua. Verifichiamo innanzitutto, quindi, se siamo d'accordo sui due passaggi che sono stati individuati: il primo è quello dell'accordo di programma fra le autorità di bacino e le regioni interessate, anche in quanto titolari dei poteri connessi a tali autorità; il secondo è quello di un potere sostitutivo se l'accordo di programma non risponde a quella che consideriamo una necessità: mi riferisco alle esigenze delle regioni, soprattutto del sud, che hanno gravi problemi di autosufficienza idrica.

I due passaggi sono delineati in maniera abbastanza chiara nell'emendamento presentato dal gruppo del PDS ma non in quello del relatore, nel quale non è chiaro che l'intervento del Presidente del Consiglio, su iniziativa del ministro dei lavori pubblici, con la proposta al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n. 183 del 1989, è un potere sostitutivo, in quanto può verificarsi soltanto dopo aver tentato la strada principale, che è quella dell'accordo di programma. Sono dunque disponibile ad una riformulazione del nostro emendamento e dell'articolo, ma ritengo che l'emendamento presentato dal relatore non sia sufficientemente chiaro e netto nel distinguere i tempi ed anche la gerarchia dei due passaggi.

EDOARDO RONCHI. Desidero ricordare il voto già espresso sull'articolo 4, che limita il punto *c)* al trasferimento di acque destinate al consumo umano per le nuove opere ed il punto *m)* agli impianti esistenti che non riguardano solo il consumo umano. Tale vincolo contenuto in un voto già espresso dalla Commissione non può essere stravolto ora nella ridefinizione dell'articolo 21: invito pertanto il presidente a tenere presente tale esigenza.

Per quanto riguarda le procedure, concordo con l'onorevole Calzolaio nel ritenere che quelle individuate in parte nella proposta del Governo ed in parte nell'emendamento del gruppo del PDS sono molto più chiare e conseguenti rispetto alla formulazione del testo in esame. Ritengo pertanto che sia opportuno effettuare un'opera di integrazione per quanto riguarda gli aspetti procedurali.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Devo osservare che nell'emendamento presentato dal relatore si conferma la formula « ai fini della pianificazione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)* ... »; faccio tuttavia notare al relatore che stiamo facendo riferimento

non più alla pianificazione ma alla programmazione ed alle direttive ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*. Anche sotto tale aspetto, quindi, bisognerebbe definire un testo coerente con il nuovo disposto della lettera *c)* dell'articolo 4, comma 1.

Occorre inoltre prevedere, con sufficiente completezza, un procedimento che consideri quale forma prioritaria quella dell'accordo di programma, stabilendo anche da chi debba essere realizzato e con quali criteri. Al comma 2 si stabilisce che l'accordo di programma è inserito nei programmi triennali di cui all'articolo 25 della legge n. 183 del 1989, attribuendo ad esso, quindi, un'impostazione sistematica. Dal comma 4 in poi, invece, si passa a disciplinare l'intervento sostitutivo, svolto ad opera del ministro dei lavori pubblici: si recupera integralmente, quindi, il concetto espresso dal relatore, ma dopo aver dato sufficiente ampiezza e compiutezza al procedimento dell'accordo di programma. È per questo che il Governo insiste nella sua formulazione, che ritiene preferibile anche rispetto a quella dell'emendamento 21.2. I tre emendamenti, nella sostanza, hanno lo stesso contenuto, però è necessario dare la massima chiarezza alla formula adoperata.

GIANCARLO GALLI, *Relatore*. Le osservazioni fatte dai colleghi sulla lettera *c)* dell'articolo 4, comma 1, presentano lo stesso margine di ambiguità contenuto nella formulazione del testo approvato ieri. Se, infatti, lo Stato in ordine alla pianificazione mantiene solo compiti di indirizzo, di definizione di criteri e di orientamento, evidentemente rinuncia ad esercitare una sua competenza primaria in materia di pianificazione e programmazione. In questo caso lo Stato si limiterebbe, cioè, a fornire i criteri ai soggetti che dovranno poi, concretamente, realizzare l'accordo di programma. Se, però, tale accordo non viene raggiunto, la competenza decisoria torna in capo agli organi statali. È questo il motivo per cui nella seduta di ieri ho sostenuto che l'abolizione dei termini pianificazione o programmazione indeboliva la competenza del Governo. Ritroviamo ora, in questo testo, la stessa debolezza.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non vedo le difficoltà a cui ha fatto riferimento il relatore. Quando ho richiamato la lettera *c)* dell'articolo 4, comma 1, l'ho fatto per coerenza formale con il disposto ieri approvato, in relazione al tenore del suo emendamento. Il Governo, però, parlando di pianificazione dell'utilizzo delle risorse idriche, non richiama l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, che rimane materia differente. Si tratta, infatti, del generale potere di indirizzo che è sempre attribuito al Governo; quando, però, si verifica il caso di specie previsto dall'articolo 21, è necessario pianificare il trasferimento della risorsa idrica e si dà luogo all'impostazione indicata. È questo il quadro che abbiamo previsto e sostenuto, senza negare il potere governativo né volerci sottrarre alle nostre competenze.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo sospendere la seduta per l'imminenza di votazioni in Assemblea. Propongo, pertanto, che la riunione in sede referente, prevista per le ore 14 di oggi, sia rinviata, fissando invece alle 15 la seduta in sede redigente sul provvedimento in esame. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 9 agosto 1993.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO 1

ARTICOLO. 14.

(Risparmio idrico).

1. Il risparmio della risorsa idrica è conseguito, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

a) risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;

b) installazione di reti duali, nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;

c) installazione di contatori in ogni singola unità abitativa;

d) diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico, industriale, terziario ed agricolo.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati con i proventi dei canoni di cui all'articolo 13, nonché di ogni stanziamento pubblico destinato al miglioramento dei sistemi idrici.

3. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici, trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia.

ARTICOLO. 16.

(Autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei princìpi di cui agli articoli 1 e 7, con particolare riferimento alla razionale utilizzazione delle risorse idriche, all'efficienza ed economicità del servizio, alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe a seguito dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi alla tutela dell'interese degli utenti, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito denominata « Autorità ».

2. L'Autorità è costituita da sette membri, nominati con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente. È presieduta da un magistrato della Corte dei conti, con qualifica non inferiore a Presidente di sezione mentre due degli altri componenti sono designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro fra professori universitari ordinari di ingegneria civile e di materie economiche e fra

dirigenti del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente esperti in materia di tutela ed uso delle acque, in modo che sia garantita la partecipazione di esperienze e conoscenze proprie dei diversi settori.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Qualora siano nominati dipendenti pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa, per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. Per l'espletamento dei Propri compiti l'Autorità si avvale, oltre che della collaborazione della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e delle Autorità di bacino, di un proprio servizio ispettivo. Essa può richiedere di avvalersi altresì dell'attività ispettiva e di verifica di altre amministrazioni.

ARTICOLO. 17.

(Partecipazione, garanzia e informazione degli utenti).

1. Le società miste e le società concessionarie del servizi idrico integrato possono emettere prestiti obbligazionari sottoscrivibili esclusivamente dagli utenti con facoltà di conversione in azioni semplici o di risparmio. Nel caso di aumento del capitale sociale, una quota non inferiore al 10 per cento è offerta in sottoscrizione agli utenti del servizio.

2. Ciascun gestore dei servizi idrici assicura l'informazione agli utenti, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti i servizi gestiti nell'ambito di propria competenza, le tecnologie impiegate, il funzionamento degli impianti, la quantità e la qualità delle acque fornite e trattate.

3. Il Ministro dei lavori pubblici assicura la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche, che comportano o presuppongono grandi e piccole derivazioni, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi. A tal fine, il Ministro dei lavori pubblici cura la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, garantendone la massima evidenza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

4. Chiunque può prendere visione presso i competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici di tutti i documenti, atti, studi e progetti inerenti la domanda di concessione, di cui al comma 2, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO. 18.

(Gestione delle aree di salvaguardia).

1. Per assicurare la tutela delle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, il gestore del servizio idrico integrato può stipulare convenzioni con lo Stato, le regioni, gli enti locali, le associazioni e le università agrarie titolari di demani collettivi, per la gestione diretta dei demani pubblici o collettivi ricadenti nel perimetro delle predette aree, nel rispetto della protezione della natura e tenuto conto degli usi civici praticati dagli aventi diritto.

2. La quota di tariffa riferita alla gestione delle aree di salvaguardia, in caso di trasferimenti d'acqua da un àmbito ottimale all'altro, è dovuto alla comunità montana nel cui territorio ricadono le derivazioni al fine di provvedere alla tutela e al recupero delle risorse ambientali.

ARTICOLO. 19.

(Disciplina delle acque nelle aree protette).

1. Nell'ambito delle aree naturali protette nazionali e regionali, l'autorità di bacino, su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, definisce le acque sorgive, fluenti e sotterranee, necessarie alla conservazione degli ecosistemi, che non possono essere captate. L'autorità competente adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Per ogni nuova autorizzazione o concessione di captazione, emungimento o derivazione nelle aree di cui al comma 1, è richiesto il parere dell'ente gestore dell'area protetta.

3. Le eventuali captazioni in atto in base a regolare titolo, nelle aree di cui al comma 1, potranno essere progressivamente limitate con provvedimento dell'autorità competente secondo un piano pluriennale adottato dall'autorità di bacino su proposta dell'ente gestore dell'area protetta, che tenga conto della durata delle concessioni, delle destinazioni ad uso potabile e agricolo e delle consuetudini locali.

4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli utenti di captazioni in atto nelle aree di cui al comma 1, che non abbiano già ottenuto il regolare titolo, ovvero non l'abbiano richiesto, devono richiederlo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme di legge, sotto pena di immediata interruzione della captazione, a loro spese. Le amministrazioni competenti si pronunciano, sentito l'ente gestore dell'area protetta, sulla ammissibilità delle captazioni di cui alle predette domande, entro i sei mesi successivi alla presentazione delle stesse. Le captazioni ritenute inammissibili sono dichiarate abusive e sono immediatamente interrotte a spese del responsabile.

ARTICOLO. 20.

(Controlli interni).

1. Per assicurare la fornitura di acqua di buona qualità e per il controllo degli scarichi nei corpi ricettori, ciascun gestore di servizio idrico si dota di un adeguato laboratorio di analisi per i controlli di qualità delle acque alla presa, nelle reti di adduzione e di distribuzione, nei potabilizzatori e nei depuratori, qualora non abbia stipulato apposita convenzione con altri soggetti gestori di servizi idrici. Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque.

2. Le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si applicano al responsabile della gestione dell'acquedotto soltanto quando dopo la comunicazione dell'esito delle analisi, non abbia tempestivamente adottato le misure idonee ad adeguare la qualità dell'acqua o a prevenire l'erogazione di acqua non idonea al consumo umano.

ARTICOLO. 21.

(Opere e interventi per il trasferimento di acqua).

1. Le opere e gli impianti di cui alle lettere *c)* e *m)* del comma 1, dell'articolo 4, definite in conformità al procedimento di cui al medesimo articolo 4, sono definite di interesse nazionale. Pertanto la relativa realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

2. Il Ministro dei lavori pubblici, avvalendosi dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, tenuto conto delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, affida in gestione gli impianti di cui al comma precedente ad enti pubblici ovvero a società per azioni, in cui il soggetto pubblico partecipi con una quota non inferiore al 51 per cento, particolarmente specializzate nel settore.

3. Ogni nuova opera idraulica viene sottoposta al parere obbligatorio e vincolante del Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Le opere e gli interventi relativi al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione d'impatto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,e successive modificazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni provvedono a costituire apposite commissioni per la valutazione d'impatto ambientale per opere di pertinenza regionale, tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni.

ALLEGATO 2

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le parole* nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.

14. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le parole* con particolare riferimento alle coltivazioni irrigue.

14. 2.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 2, sopprimere le parole nonché di ogni stanziamento pubblico destinato al miglioramento dei sistemi idrici.

14. 3.

Il Governo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole il 15 per cento delle risorse disponibili è dedicato alle opere di manutenzione ordinaria degli impianti idrici in analogia a quanto previsto dall'articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i piani di bacino.

14. 4.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 3, premettere le seguenti parole Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. 5.

Il Relatore.

Al comma 3, dopo le parole acquedotti *aggiungere le seguenti* e delle fognature.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 30.

14. 6.

Il Relatore.

Sopprimere l'articolo 16.

16. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1 sostituire le parole di cui agli articoli 1 e 7 *con le seguenti* di cui all'articolo 7.

16. 2.

Il Governo.

Al comma 1, sopprimere le parole alla razionale utilizzazione delle risorse idriche.

16. 3.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire le parole a seguito *con le seguenti* sulla base.

16. 4.

Il Governo.

Al comma 4 dopo le parole l'Autorità si avvale *aggiungere le seguenti* anche per lo svolgimento di funzioni ispettive.

16. 5.

Il Governo.

Al comma 4, sostituire le parole oltre che della collaborazione della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e delle Autorità di bacino, di un proprio servizio ispettivo *con le seguenti:* di una segreteria tecnica costituita nell'ambito della direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici e della collaborazione delle Autorità di bacino.

16. 6.

Il Governo.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: L'Autorità definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome, i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti con atto delle regioni e province autonome competenenti.

16. 7.

Il Governo.

All'articolo 16 è aggiunto il seguente:

ART. 16-*bis*.

(Osservatorio dei servizi idrici).

1. Per l'espletamento dei propri compiti l'Autorità di vigilanza si avvale di un Osservatorio dei servizi idrici. L'Osservatorio, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati in connessione con i sistemi informativi delle regioni e province autonome, delle Autorità di bacino e dei soggetti pubblici che detengono informazioni nel settore, svolge funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi, in particolare, in materia di:

a) censimento dei soggetti gestori dei servizi idrici e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;

b) convenzioni e condizioni generali di contratto per l'esercizio dei servizi idrici;

c) modelli adottati di organizzazione, di gestione, di controllo e di programmazione dei servizi e degli impianti;

d) livelli di qualità dei servizi erogati;

e) tariffe applicate;

f) piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e lo sviluppo dei servizi.

2. I soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono periodicamente all'Osservatorio e alle regioni e province autonome i dati e le informazioni attinenti ai temi elencati al comma 1. L'Osservatorio ha, altresì, facoltà di acquisire direttamente le notizie relative ai servizi idrici ai fini della proposizione innanzi al giudice competente, da parte dell'Autorità di vigilanza, dell'azione avverso gli atti posti in essere in violazione della presente legge, nonché dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e di risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'utente.

3. Sulla base dei dati acquisiti, l'Osservatorio effettua, su richiesta dell'Autorità di vigilanza, elaborazioni al fine, tra l'altro di:

a) definire indici di produttività per la valutazione della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;

b) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;

c) definire parametri di valutazione per il controllo delle politiche tariffarie praticate, anche a supporto degli organi decisionali in materia di fissazione di tariffe e dei loro adeguamenti verificando il rispetto dei criteri fissati in materia dai competenti organi statali;

d) individuare situazioni di criticità ed irregolarità funzionale dei servizi o di inosservanza delle prescrizioni normative vigenti in materia, per l'azione di vigilanza a tutela dell'utente;

e) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;

f) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria;

g) realizzare quadri conoscitivi di sintesi per l'attività di referto annuale al Parlamento sullo stato dei servizi da parte dell'Autorità di vigilanza;

h) assicurare l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate per la tutela degli interessi degli utenti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, formulata d'intesa con il Ministro del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è approvata la consistenza della dotazione organica della segreteria tecnica dell'Autorità di vigilanza e dell'Osservatorio dei Servizi idrici, cui sono preposti due dirigenti, rispettivamente, del ruolo amministrativo e tecnico, nell'ambito della pianta organica del Ministero dei lavori pubblici. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Osservatorio può avvalersi della consulenza di esperti nel settore e stipulare convenzioni con enti pubblici di ricerca e società specializzate.

5. Alla copertura degli oneri di costituzione, d'impianto e di funzionamento dell'Autorità di vigilanza e dell'Osservatorio si provvede mediante utilizzo di una quota parte dei ricavi derivanti dalle prestazioni dei servizi idrici, secondo i limiti e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

16. 01.

Il Governo.

Sopprimere il comma 1.

17. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 3, sostituire le parole Il Ministro dei lavori pubblici assicura *con le seguenti* Il Ministro dei lavori pubblici e le regioni, per quanto di rispettiva competenza, assicurano.

17. 2.

Il Governo.

Al comma 3, sostituire la parola assicura *con le seguenti* le regioni e le province autonome, per le rispettive competenze, assicurano.

17. 3.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 3, sostituire le parole A tal fine il Ministro dei lavori pubblici cura *con le seguenti* A tal fine le amministrazioni competenti curano.

17. 4.

Il Governo.

Al comma 3, dopo le parole contestualmente all'avvio del procedimento *aggiungere le seguenti* , oltre che nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, anche mediante pubblicazione per estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17. 5.

Il Governo.

Al comma 3, sopprimere le parole garantendone la massima evidenza sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, *nonché le parole* e su almeno un quotidiano a diffusione locale.

17. 6.

Il Governo.

Al comma 4, sopprimere le parole del Ministero dei lavori pubblici.

17. 7.

Il Governo.

Al comma 4, dopo le parole Ministero dei lavori pubblici, *aggiungere le seguenti* delle regioni e delle province autonome.

17. 8.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Sopprimere il comma 2.

18. 1.

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 2, dopo le parole è dovuto alla comunità montana *aggiungere le seguenti:* , ove costituita, o agli enti locali.

18. 2.

Il Governo.

Al comma 2, alla parola parere *aggiungere la seguente* vincolante.

19. 2.

Oreste Rossi, Brambilla, Formenti, Aimone Prina, Bertotti.

Al comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Nei territori dei parchi e delle riserve naturali, nazionali o regionali, istituiti o comunque individuati con provvedimenti aventi valore normativo, è vietata la captazione di acque apogee o sergentizie con opere di presa o di accumulo di qualsiasi genere; nonché l'emungimento delle acque ipogee con pozzi, con esclusione delle piccole derivazioni ad esclusivo uso idropotabile. Fanno eccezione gli interventi diretti a risanare acquedotti già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, al solo fine di eliminare le dispersioni in rete e senza aumenti dei prelievi legalmente autorizzati. L'autorità preposta alla gestione del parco o riserva deve essere preventivamente informata degli interventi di cui al precedente comma, e può dettare prescrizioni atte a ricondurre i prelievi nelle quantità idonee ad una piena compatibilità ambientale, nonché quelle necessarie per la migliore conduzione dei lavori e per il ripristino ambientale.

Le captazioni in atto, prive di regolare titolo, ovvero eccedenti i quantitativi autorizzati sono immediatamente sospese, ovvero ridotte nei limiti consentiti, con provvedimento dell'autorità del parco o riserva per aree protette istituite, e con provvedimento del Ministro dell'ambiente o della regione competente per le aree protette non istituite ma già individuate con provvedimenti aventi valore normativo.

19. 1.

Calzolaio, Enrico Testa, Ronchi, Mattioli, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Zagatti.

Al comma 1, dopo le parole autorità di bacino *aggiungere le seguenti* nazionale, interregionale e regionale, nell'ambito delle attività di redazione del piano di bacino previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.

19. 3.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Sopprimere l'articolo 20.

20. 1.

Ramon Mantovani, Tripodi, Speranza.

Al comma 1, sopprimere il periodo Restano ferme le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di controlli di qualità delle acque.

20. 2.

Il Governo.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente Restano ferme le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi nei corpi idrici stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni.

20. 3.

Ronchi, Mattioli.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento d'acque tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 183/89, le Autorità di bacino, di rilievo nazionale e le Regioni interessate, in quanto titolari in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90, salvaguardano in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3.

2. I programmi di cui al comma 1, su proposta delle Autorità di bacino e delle Regioni interessate per competenza, sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2 della legge 183/89, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 25 della stessa legge 183/89.

3. Nell'ambito dell'accordo di programma sono individuati i soggetti realizzatori e stabiliti criteri e modalità per la esecuzione degli interventi.

4. In caso di mancato accordo o della sua mancata attuazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro dei lavori pubblici, previo congruo preavviso, propone al Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 183/89, in via sostitutiva, l'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge n. 142/90.

5. Le opere e gli impianti necessari per le finalità di cui al presente articolo sono dichiarati di interesse nazionale. La loro realizzazione gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione della cque ai soggetti utilizzatori.

6. Le opere e gli interventi relative al trasferimento di acqua di cui al presente articolo sono sottoposti alla preventiva valutazione di impianto ambientale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modificazioni.

7. L'approvazione dei programmi prevista dal comma 2, comporta variante al Piano regolatore generale degli acquedotti.

21. 1.

Il Governo.

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

1. Ai fini di pianificare l'utilizzo delle risorse idriche laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento d'acqua tra bacini idrografici diversi, le Autorità di bacino di rilievo nazionale e le Regioni interessate, in quanto titolari in forma singola o associata, dei poteri di Autorità di bacino, di rilievo regionale o interregionale, promuovono accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 142/90, salvaguardando in ogni caso le finalità di cui all'articolo 3.

2. I programmi concordati di cui al comma 1 sono definiti di interesse nazionale e i relativi finanziamenti possono essere a carico parziale o totale dello Stato.

3. I programmi secondo le modalità di cui al comma 1 su proposta delle Autorità di bacino e delle Regioni interessate per competenza sono approvati dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 183/89, nel quadro dei programmi triennali di intervento di cui all'articolo 25 della stessa legge 183/89.

4. In caso di inerzia o di mancato accordo di programma di cui al comma 1, o di sua inattuazione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro dei lavori pubblici in via sostitutiva, propone al Comitato dei ministri di cui all'articolo 4 della legge 183/89, l'accordo di programma previsto dall'articolo 27 della legge 142/90.

21. 2.

Calzolaio, Enrico Testa, Bargone, Camoirano Andriollo, Cioni, Lorenzetti Pasquale, Melilla, Zagatti.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1. Ai fini della pianificazione delle opere e degli impianti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, le determinazioni rimesse alla competenza statale sono assunte subordinatamente alla sperimentazione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra le Autorità di bacino di rilievo nazionale o interregionale e le Regioni interessate. A tal fine il Ministero dei lavori pubblici assume le opportune iniziative anche su richiesta di una delle autorità o regioni interessate.

21. 4.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Le opere e gli impianti di cui alle lettere *c)* ed *m)* del comma 1 dell'articolo 4 definite in conformità del comma precedente ovvero, in mancanza di accordo programmatico, in conformità al procedimento di cui al citato articolo 4 sono definite di interesse nazionale. Pertanto la relativa realizzazione e gestione possono essere poste anche a totale carico dello Stato, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su

proposta del Ministro dei lavori pubblici, al quale compete altresì definire la convenzione tipo e le direttive per la concessione delle acque ai soggetti utilizzatori.

21. 5.

Il Relatore.

Al comma 2 sopprimere le parole da: in cui il soggetto pubblico *fino alla fine.*

21. 3.

Rossi Oreste, Brambilla, Formenti, Aimone Prina, Bertotti.

Stampato su carta riciclata ecologica

STC11-8RG-16
Lire 1000